

124

BOLLO RISCOSSO

ALLA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 7805-8903/80

IN MODO VIRTUALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
(legge 12-1979 N. 50)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. del 22/10/1981

composta dai sigg. Magistrati:

crim. 272

Dott. Giuseppe TAMBURRINO - Presidente di Sezione

rep. 76

ff. di Primo Presidente

Andrea VELA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Gaetano IO COCO

Rilasciata copia legale
al Sig. *[Signature]*

Giuseppe MARESCA

19 MAR 1982

Alberto VIRGILIO

Giuseppe GATURANI

IL CANCELLIERE

Michele MAIELLA - Relatore

Giorgio CHERUBINI

Michele CANTILLO

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti il primo al N. 7805 del Ruolo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Generale per gli Affari Civili per l'anno 1980,

Rilasciata copia legale
al Sig. *[Signature]*

proposto

DA

11 *[Signature]*
IL CANCELLIERE

S.I.A.G.A - Soc. Italiana Articoli Grafici Affini -

550

in persona del Presidente pro-tempore, elett.te

dom.ta In Roma Via dei Gracchi, 291, presso lo stu-

[Signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. Andrèini

11 FEB. 1983

IL CANCELLIERE

dio dell'avv. Franco Caroleo che la rapp.ta e difen-
de unitamente all'avv. Ugo Montella giusta delega in
calce al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

Fall. Stabilimento Poligrafico G. Colombi S.p.A.,
in persona del Curatore pro-tempore, elett.te dom.ta
in Roma Via Della Ferratella, 41 presso lo studio
dell'avv. Romolo Andrèini che lo rapp.ta e difende
unitamente all'avv. Alberto Piccardi giusta delega
in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

nonché

CONTRO

SOLNA OFFSET AB PRINTING EQUIPMENT di Sollentura,
elett.te dom.ta in Roma Via XX Settembre, 1, presso
lo studio degli avvocati Aminta Mario Ughi, Giovanni
M. Ughi e Gianni Nunziante, che la rapp.no e difende
giusta procura speciale in atti.

RESISTENTE

sul secondo ricorso iscritto al N. 8903 del Ruolo
Generale per gli Affari Civili per l'anno 1980, pro-
posto

DA

SOLNA OFFSET AB PRINTING EQUIPMENT di Sollentura,

elett. te dom. ta in Roma Via XX Settembre, 1, presso
lo studio degli avv. ti Aminta Mario Ughi, Giovanni
M. Ughi e Gianni Nunziante, che la rapp. no e difen-
dono giusta procura speciale in atti.

CONTRORRILCORRENTE INCIDENTALE

CONTRO

S.I.A.G.A. - Soc. Italiana Articoli Grafici Affini -
in persona del Presidente pro-tempore

INTIMATA

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano
dell'1/7/1980;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno

22 Ottobre 1981 la relazione della causa svolta dal

Cons. Rel. Dott. Michele Maiella;

udito l'avv. to Caroleo;

udito il P.M. nella persona del Dott. Luigi Silocchi,

Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassa-

zione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichia

ri il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18 dicembre
1974, la società per azioni SIAGA (Società Italia-
na Articoli Grafici Affini) conveniva in giudi-
zio, davanti al Tribunale di Milano, la SOLMA
Offset-AB Printing Equipment di Sollentuna (Sve-

zia) nonché la società per azioni G. Colombi, assumendo di essere agente esclusiva per l'Italia della SOLNA e di avere diritto, in tale veste, alla pattuita provvigione del 10% sul contratto del valore di L. 394.456.550, concluso tra la SOLNA e la Colombi. Precisava inoltre che, in base ad accordi intervenuti con la Colombi, aveva provveduto alla vendita di macchinari del valore di L. 49.380.000, di proprietà della stessa Colombi, i quali dovevano costituire parte del contratto SOLNA - Colombi (in quanto ricevuti in conto pagamento prezzo) con l'intesa che, ove non fosse stato perfezionato detto contratto, essa SIAGA avrebbe avuto diritto alla provvigione del 10% a carico della Colombi per la vendita di cui sopra.

La SIAGA chiedeva, pertanto, la condanna della SOLNA al pagamento di L. 47.013.590 a titolo di provvigione relativamente al contratto SOLNA - Colombi e la condanna della società Colombi al pagamento di L. 2.654.000 per spese di contratto, nonché di L. 4.938.000 a titolo di provvigione sulla vendita dei macchinari della Colombi, condizionatamente alla ipotesi che dovesse ritenersi risolto il contratto SOLNA - Co

lombi.

- 5 -

La SOLNA, costituitasi, eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 13 del contratto di agenzia da essa stipulato con l'attrice, il quale riservava la risoluzione di ogni controversia nascente dalla interpretazione del contratto ad un giudizio arbitrale da tenersi a Stoccolma; nel merito, contestava la pretesa della SIAGA, sostenendo che, non essendosi mai perfezionato il contratto con la Colombi, l'attrice non aveva acquistato alcun diritto alla provvigione.

La S.p.A. Colombi, pur regolarmente citata, rimaneva contumace.

Con sentenza dell'11 novembre 1976, il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, assolveva entrambe le convenute dalle domande della SIAGA.

Il primo giudice rilevava che la clausola compromissoria, di cui al contratto di agenzia SOLNA - SIAGA, non era applicabile alla fattispecie perché sostanzialmente la controversia sottoposta all'esame del giudice italiano non concerneva detto contratto, ma quello sorto tra

la SOLNA e la Colombi.

Nel merito, il Tribunale riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento delle domande.

Contro la decisione interponeva appello la SIAGA, lamentando l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie e, al fine di documentare ulteriormente il proprio credito nei confronti della Colombi, produceva una lettera in data 20 dicembre 1972.

Instauratosi il contraddittorio, la SOLNA, mediante appello incidentale, insisteva nella sua eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, contestava le argomentazioni della SIAGA.

A sua volta, l'Amministrazione dei beni del Concordato "Stabilimento Poligrafico Colombi S.p.A." (suceduta a quest'ultima) deduceva che il contratto-base con la SOLNA non si era mai perfezionato.

Con sentenza del 1° luglio 1980, la Corte di appello di Milano rigettava sia l'appello principale che quello incidentale,

quanto alla questione pregiudiziale, considerava che le domande proposte dalla SIAGA

nei confronti della SOLNA e della Colombi erano tra loro connesse, e poiché quella concernente i rapporti SIAGA - Colombi rientrava indubbiamente nella giurisdizione del giudice italiano, questo stesso giudice era tenuto a giudicare in ordine ai rapporti SIAGA - SOLNA per effetto della "vis attractiva" della giurisdizione del giudice italiano anche in ipotesi di connessione parziale.

Quanto al merito, la Corte di appello osservava che la SIAGA aveva svolto due attività negoziali, una consistita nel far sottoscrivere alla Colombi direttamente nei confronti della SOLNA una "ordinazione" avente ad oggetto una macchina, l'altra avente ad oggetto il ritiro di macchine usate di proprietà della Colombi allo scopo di rivenderle.

La Corte di appello riteneva, quindi, che soltanto questa seconda attività si era perfezionata, mentre la prima si era limitata alla formulazione della ordinazione, cui non avrebbe fatto seguito la necessaria accettazione da parte della SOLNA, giacché dalla documentazione acquisita agli atti emergeva l'esistenza di una proposta mai seguita dalla conferma definitiva

dell'ordine.

Ha proposto ricorso per cassazione la SIAGA, deducendo un solo mezzo di impugnativa, contrastato con distinti controricorsi dal Fallimento della società Colombi e dalla SOLNA. Quest'ultima ha spiegato altresì ricorso incidentale per quanto riguarda la questione di giurisdizione.

La SIAGA e la SOLNA hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminata pregiudizialmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, già sollevata dalla SOLNA nel giudizio di merito e coltivata in questa sede mediante ricorso incidentale.

L'eccezione è stata respinta dalla Corte di appello di Milano, la quale ha osservato che, in virtù della connessione ravvisabile tra la domanda proposta dalla SIAGA nei confronti della SOLNA e quella proposta dalla stessa SIAGA nei confronti della Colombi, il giudice italiano, competente a decidere in ordine alle conseguenze derivanti dall'accertamento della validità o meno del contratto SIAGA - Colombi,

è tenuto a giudicare anche della controversia avente ad oggetto il perfezionamento o meno del contratto SOLNA - SIAGA, attesa la inammissibilità di due pronunce sulla stessa materia. In sostanza, la competenza del giudice italiano in ordine ad una delle domande eserciterebbe una "vis attractiva", in presenza di cause connesse, anche in ipotesi di connessione parziale.

Siffatta tesi è contrastata dalla SOLNA, la quale, richiamandosi all'art. 13 del contratto SOLNA-SIAGA e all'art. 11 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968, sostiene che il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di appello di Milano, poi, non avrebbero potuto esaminare il merito della controversia SIAGA-SOLNA, essendo il giudice italiano carente di giurisdizione, in applicazione della clausola compromissoria validamente stipulata dalle parti.

Ad avviso di queste Sezioni Unite, la eccezione di cui sopra è pienamente fondata.

Va premesso che la clausola n. 13 del contratto SOLNA - SIAGA - la quale prevede che "qualunque controversia che dovesse sorgere ri-

guardo a questo contratto sarà risolta con un arbitrato a Stoccolma, in conformità con la legge svedese e le norme regolanti l'arbitrato in vigore in quel momento in Svezia" - è sicuramente operante nella specie, giacché il pagamento delle provvigioni, richiesto dalla SIAGA con l'atto introduttivo del giudizio, è contestato dalla SOLNA sotto il profilo della mancata conclusione del contratto di vendita della macchina SOLNA alla società Colombi. Ciò posto, è sufficiente notare che l'art. 11 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968, riconosce efficacia giuridica alla clausola compromissoria, che demanda ad un arbitrato estero la decisione di una questione tra stranieri, i cui Stati abbiano accettato la Convenzione.

Invero, come queste Sezioni Unite hanno più volte affermato (cfr. sentenze n. 2969/73 e 361/77) la clausola compromissoria per arbitrato estero, che sia stata validamente stipulata per iscritto, comporta una deroga alla giurisdizione italiana per quanto riguarda le controversie suscettibili di essere deferite ad arbitri nelle forme previste dalla lex loci, con

la devoluzione esclusiva delle controversie stesse agli arbitri stranieri, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2 del codice di procedura civile. Tale giurisdizione degli arbitri stranieri, per la sua natura esclusiva, non viene meno neppure nel caso di connessione tra la causa di competenza degli arbitri stranieri e la causa di competenza del giudice italiano.

Può aggiungersi, anzi, che neppure la contemporanea pendenza, con riguardo a più domande connesse, del procedimento per arbitrato estero e di quello davanti al giudice italiano, può dar luogo a fenomeni di attrazione in favore del giudice italiano perché la connessione non opera in materia di riparto della giurisdizione, ma può soltanto determinare l'eventuale sospensione, per ragioni di pregiudizialità, dell'uno o dell'altro procedimento (cfr. sentenza n. 3989/77).

In aderenza alle suesposte considerazioni, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia SIAGA - SOLNA, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nei rapporti tra le suddette parti.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra la SIAGA e la SOLNA le spese di questo giudizio per cassazione.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata anche per quanto riguarda le statuizioni emesse nella controversia SIAGA-Colombi, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

E' evidente, infatti, che la Corte di appello, essendo carente di giurisdizione in ordine alla controversia SIAGA-SOLNA, non avrebbe potuto esaminare il merito di detta causa per trarne conseguenze giuridiche in ordine alla causa SIAGA - Colombi.

Il giudice di rinvio, quindi, dovrà procedere ad una nuova valutazione degli atti della causa SIAGA - Colombi al fine di stabilire se la causa stessa possa essere decisa autonomamente ovvero debba essere sospesa, per ragioni di pregiudizialità, in attesa della definizione, da parte degli arbitri stranieri, della causa SIAGA - SOLNA.

Alla Corte di appello di Milano va rimesso anche il regolamento delle spese di questo

giudizio per cassazione nei rapporti SIAGA - Co
lombi.

- 13 -

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezio-
ni Unite Civili, riuniti i ricorsi, accoglie il
ricorso incidentale e dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice italiano in ordine al-
la controversia SIAGA - SOLMA e cassa senza rin-
vio sul punto, dichiarando interamente compensa-
te tra le suddette parti le spese di questo giu-
dizio per cassazione. Accoglie il ricorso prin-
cipale, cassa e rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Milano anche per le spese
nei rapporti SIAGA - Colombi.

Reg. L.	20.000
CA	23.800
L.	42.800

Bollo 2800
45.300

Così deciso il 22 ottobre 1981 nella
camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
della Corte Suprema di Cassazione.

Giuseppe Jamburino
Michele Novella - estensore -

IL CANCELLIERE

Deonans



Depositata in Cancelleria

Registrata a Roma il

12 FEB 1982

Oggi 12 GEN 1982

al N 3155

Esatte Lire

quarante e quattrocento 3094

IL CANCELLIERE

Deonans

da

Cordeas

IL CA
(P. Cancelliere)

IL CA
(P. Cancelliere)